



*Consiglio Regionale  
della Calabria*

**Proposta di legge recante:**

**“Piano comunale delle aree inibite alla caccia”**

**Il Consigliere regionale**

**F.to Katya Gentile**

## **Proposta di legge recante: “Piano comunale delle aree inibite alla caccia”**

### **Relazione Illustrativa**

La presente proposta nasce con l’obiettivo di rafforzare la tutela del patrimonio faunistico e ambientale della Regione Calabria attraverso il coinvolgimento diretto dei comuni nell’individuazione delle aree inibite alla caccia ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n.157. A tal proposito introduce l’obbligo per tutti i comuni calabresi di dotarsi di un Piano comunale delle aree inibite alla caccia, nel quale devono essere indicate le aree, di pertinenza di ciascun comune, nelle quali è vietato l’esercizio dell’attività venatoria ai sensi della normativa vigente. Tali piani comunali, redatti con attenzione al dettaglio e alla specificità territoriale, andranno a confluire nel Piano faunistico-venatorio regionale, contribuendo così alla sua costante attualizzazione e ad una maggiore aderenza alla realtà locale. Lo scopo che si intende perseguire è dunque quello di valorizzare il ruolo dei comuni nella pianificazione e nella gestione delle aree vietate alla caccia, fornendo loro uno strumento che, attraverso un’analisi approfondita del tessuto urbano, delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche consentirà loro di individuare con maggiore precisione le aree da inibire, riducendo così le difficoltà interpretative e tecniche che molto spesso si riscontrano anche per l’assenza di strumenti di pianificazione aggiornati e territorialmente aderenti. Tali strumenti contribuiranno inoltre a ridurre i costi e la tempistica dell’elaborazione per il calcolo delle aree regionali inibite alla caccia ed a privilegiare il dialogo con i cittadini e con le associazioni di categoria, favorendo un rapporto trasparente e diretto e promuovendo la partecipazione attiva delle comunità interessate. La chiarezza dei confini e delle regole rappresenta infatti un elemento fondamentale per garantire l’incolumità pubblica e privata, la tutela del territorio e per offrire ai cacciatori, come a tutti i cittadini, informazioni certe e facilmente accessibili.

La necessità di una revisione della normativa in materia è resa ancor più urgente in quanto le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" svolte dalle province per effetto della l.r. 34/2002 sono ritornate di competenza della Regione Calabria secondo quanto disposto dall’art. 2 c.2 della l.r. 14/2015.

I piani comunali costituiranno anche un valido supporto per la verifica dell’effettivo rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano faunistico-venatorio regionale attualmente in vigore, pubblicato nel Supplemento straordinario del B.U.R.C. n. 4 al n. 13 del 16 luglio 2003 dal quale risulta che le aree di protezione nelle zone agro-silvo-pastorali sono pari al 35,11%.

Il testo si compone di cinque articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto contiene disposizioni di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Relazione tecnico-finanziaria**

La presente legge non prevede oneri a carico della Regione Calabria. Le modifiche sono di carattere ordinamentale.

## Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

**Titolo:** “Piano comunale delle aree inibite alla caccia.”.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma di carattere ordinamentale che prevede le finalità della proposta di legge.	//	//	//
2	Norma di carattere ordinamentale che detta le disposizioni relative ai Piani comunali delle aree inibite alla caccia	//	//	//
3	Norma di carattere ordinamentale che detta le disposizioni afferenti il procedimento di approvazione dei piani comunali delle aree inibite alla caccia.	//	//	//
4	Norma di carattere ordinamentale che detta disposizioni in merito ai casi di inadempienza degli Enti comunali relativamente all'approvazione dei Piani comunali delle aree inibite alla caccia.	//	//	//
5	Prevede la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//

### Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Programma	//	//	//	//
Programma	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

## **Proposta di legge recante: “Piano comunale delle aree inibite alla caccia”**

### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. Al fine di tutelare il patrimonio faunistico e ambientale della Regione Calabria, l'incolumità pubblica e privata ed identificare le aree inibite alla caccia ed i limiti dell'esercizio venatorio, nel rispetto delle norme comunitarie, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e delle norme regionali vigenti, i comuni si dotano del Piano comunale delle aree inibite alla caccia.
2. La Regione Calabria, ai sensi della normativa vigente, procede ad effettuare le verifiche e la mappatura complessiva in termini percentuali delle aree inibite alla caccia nel territorio regionale, nel rispetto dei piani comunali delle aree inibite alla caccia.

### **Art. 2**

*(Piani comunali delle aree inibite alla caccia)*

1. I piani comunali delle aree inibite alla caccia, sono approvati dai comuni e contengono le aree inibite all'esercizio dell'attività venatoria. I piani comunali sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente comunale con mappe nei formati pdf, dwg e shp.
2. I comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti si dotano del piano comunale delle aree inibite alla caccia entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tutti gli altri comuni entro e non oltre centottanta giorni.
3. Il piano comunale delle aree inibite alla caccia deve essere aggiornato ad ogni variazione dello strumento urbanistico comunale e per ogni intervento che incide sulle aree inibite alla caccia. Tali aggiornamenti devono essere tempestivamente inviati al dipartimento regionale competente.

### **Art. 3**

*Approvazione dei piani comunali delle aree inibite alla caccia*

1. I comuni pubblicano per trenta giorni sul proprio sito istituzionale le mappe delle aree inibite alla caccia in formato pdf, dwg e shp.

2. Entro i successivi trenta giorni, le associazioni di categoria e tutti i cittadini che hanno interesse possono presentare osservazioni finalizzate a modificare il perimetro delle aree inibite alla caccia.
3. Nei successivi quindici giorni, il responsabile del procedimento istruisce le eventuali osservazioni pervenute e le trasmette al Sindaco del comune accompagnate da una relazione esplicativa dell'intero procedimento amministrativo. Con successiva deliberazione della giunta comunale vengono approvate le aree inibite alla caccia che sono inserite nel piano comunale delle aree inibite alla caccia dell'ente.
4. I piani comunali delle aree inibite alla caccia approvati sono trasmessi al competente dipartimento della Regione Calabria per la verifica, richiesta di integrazione, validazione e successivo inserimento nel Piano faunistico venatorio regionale.

#### **Art. 4**

*(Sanzioni per inadempienza)*

1. A carico dei comuni che non provvedono all'adozione del Piano comunale delle aree inibite alla caccia entro i termini stabiliti dalla presente legge, la Regione nomina un commissario ad acta per il tempo necessario alla redazione ed approvazione del piano.
2. Il commissario ad acta viene scelto fra i professionisti aventi una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni presso uno degli ordini professionali degli ingegneri, agronomi e forestali o presso i collegi professionali dei periti agrari, agrotecnici e geometri.
3. Nelle more dell'approvazione dei piani comunali delle aree inibite alla caccia è sospesa la facoltà di creare o ampliare parchi, riserve, oasi o altre zone a carattere di tutela o di protezione ambientale, al fine di adempiere alle prescrizioni previste al comma 2 dell'articolo 1.

#### **Art. 5**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.